



Council of the
European Union

137887/EU XXV.GP
Eingelangt am 23/03/17

Brussels, 23 March 2017
(OR. en, it)

7587/17

Interinstitutional File:
2016/0394 (COD)

ENV 285
CLIMA 71
CODEC 469
INST 148
PARLNAT 104

COVER NOTE

From:	Italian Senate
date of receipt:	21 March 2017
To:	General Secretariat of the Council

Subject:	Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Directive 87/217/EEC of the Council, Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council, Council Directive 86/278/EEC and Council Directive 94/63/EC as regards procedural rules in the field of environmental reporting and repealing Council Directive 91/692/EEC [15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 - COM(2016) 789 final] - Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
----------	--

Delegations will find in Annex a copy of the above opinion.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160789.do>

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 21/3/2017

Prot. n. 453/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Ambiente del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE del Consiglio e della direttiva 94/63/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio (COM (2016) 789 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Joseph Muscat
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Relatrice PUPPATO)

approvata nella seduta del 9 marzo 2017

SULLA

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 87/217/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELLA DIRETTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELLA DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO E DELLA DIRETTIVA 94/63/CE DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA LE NORME PROCEDURALI IN MATERIA DI ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/692/CEE DEL CONSIGLIO (N. COM (2016) 789 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2017

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/217/CEE, del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/31/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) n. 1257/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 86/278/CEE, del Consiglio, e della direttiva 94/63/CE, del Consiglio, per quanto riguarda le norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale e che abroga la direttiva 91/692/CEE del Consiglio - COM (2016) 789;

considerato che essa mira al riordino delle norme in materia di relazioni ambientali;

considerato, in particolare, l'intento di riordino normativo recato dall'atto in esame, che si propone di chiarire il quadro applicativo di norme divenute obsolete o superate da sopravvenuta normativa settoriale, come specificata nell'atto stesso;

rilevato, al riguardo, che, fermo restando il chiaro tenore dell'articolo, si ravvisano talune discrasie tra alcuni contenuti della sezione illustrativa dell'articolo e l'articolo medesimo, in relazione alle disposizioni ivi indicate;

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole, osservando quanto segue:

alla luce del suddetto intento di chiarificazione del quadro giuridico in materia di relazioni ambientali, può risultare opportuno un chiarimento, con aggiornamento della sezione descrittiva recata dalla proposta di decisione in esame, al fine di allineare all'articolo anche la sezione descrittiva della proposta di decisione all'esame.

Con riferimento agli articoli 7 e 8, che dispongono abrogazioni e stabiliscono la data di entrata in vigore e di applicazione dell'atto giuridico di abrogazione, si prende poi atto con favore che l'entrata in vigore è allineata alla proposta concernente l'economia circolare.